

ALL. A



Luisa Trombetta
Notaio

Repertorio n.ro 2774

Raccolta n.ro 2022

Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro ottobre duemilaventi, alle ore diciotto e zero minuti.

(24 ottobre 2020)

In Pietrasanta, via Capriglia n. 5, ove richiesto.

Avanti di me LUISA TROMBETTA, notaio in Pietrasanta, iscritto nel collegio notarile di Lucca,

è presente la signora

- **PUCCI Renata** nata a Pietrasanta (LU) il 29 aprile 1948 e residente a Pietrasanta (LU) in via Giuseppe Mazzini n. 96, codice fiscale dichiarato PCC RNT 48D69 G628D, domiciliata per la carica ove appresso, la quale, previo espresso richiamo da parte di me notaio delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

* di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione di carità "**Croce Verde di Pietrasanta**", in seguito detta anche solo "Associazione" con sede in Pietrasanta (LU), via Capriglia n. 5, codice fiscale: 82008290460, iscritta in data 28 giugno 2004 con il numero 364 al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana (istituito ai sensi del D.P.R. 361 del 2000), nonché all'Albo Regionale del Volontariato in forza di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.ro 1226 del 4 ottobre 1994;

* che la predetta associazione è attualmente disciplinata secondo le norme contenute nello statuto allegato al verbale ai rogiti del Notaio Umberto Guidugli di Pietrasanta in data 30 aprile 2016, repertorio numero 112576, registrato a Viareggio in data 12 maggio 2016, al numero 2271, serie 1T.

Io notaio sono certo dell'identità personale della comparente, la quale mi richiede di assistere all'assemblea straordinaria della suddetta associazione, che dichiara essere convocata in questo luogo e giorno, per le ore 18 (diciotto), in seconda convocazione, per discutere e deliberare, in prosecuzione dell'assemblea di parte ordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche allo Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore: DL n. 117 del 03/07/2017.

Al che aderendo, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 16 dello statuto, la medesima richiedente nella predetta qualità, la quale, avendolo autonomamente verificato,

DICHIARA:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 17 del vigente statuto;

- che l'assemblea di prima convocazione fissata per il giorno 22 ottobre, alle ore 23, in questo luogo, è andata deserta;

- che sono presenti in proprio o per valida delega che previa verifica di regolarità dal parte del Presidente resta acquisita agli atti dell'associazione, n.19 (diciannove) associati aventi diritto di voto e iscritti nel libro soci, su un totale di n.420 (quattrocentoventi) associati aventi diritto di voto e iscritti nel libro soci;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a sè medesima Presidente, i Consiglieri Attuoni Franco, Berardi Raffaele, Catalini Giulio, Dalle Luche Gabriele, Mancini Alfredo, Mattei Simona, Nicolai Manrico, mentre ha giustificato la sua assenza il consigliere Barsanti Roberto;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti: Manrico Verona, Stefano Scardigli, mentre ha giustificato la sua assenza Fabrizio Saccavino;

- che per il Collegio dei Probiviri sono presenti: Riccardo Ratti, mentre hanno giustificato la loro assenza Elio Serra e Andrea Grossi,

il tutto come risulta dal foglio delle presenze che il Presidente mi esibisce e che io notaio ritiro e allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa fattamene dalla comparente;

REGISTRATO A VIAREGGIO

in data 27/10/2020

al n. 4701 serie 1T

- che non constano cause di esclusione o di limitazione del diritto di voto da parte dei soci intervenuti;
- che gli intervenuti si dichiarano edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e non si oppongono alla relativa trattazione;
- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che pertanto, l'odierna assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone all'assemblea di nominare scrutatori gli associati presenti signori Campana Raffaele e Saccavino Sofia.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Il Presidente quindi, apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, e illustra ai presenti la necessità di modificare lo statuto sociale vigente al fine di adeguarlo al D.lgs 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore), successivamente integrato con il D.Lgs n.ro 105/2018, che ha disposto l'abrogazione della legge 266 del 1991, in materia di volontariato, e disciplinato le associazioni che perseguono senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd. Enti del Terzo Settore), al fine di consentire all'associazione di mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) e di ottenere la sua migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'articolo 54 del Codice del Terzo Settore.

In particolare il Presidente ricorda che tra le modifiche proposte c'è il cambio di denominazione da "Croce Verde Pietrasanta" a "Croce Verde Pietrasanta - ODV" e che l'acronimo "ETS" sarà aggiunto solo successivamente per effetto dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

Il Presidente passa quindi la parola all'Avvocato Mancini Alfredo il quale procede ad illustrare il contenuto del nuovo testo di statuto in maniera diffusa ed esaustiva soffermandosi sugli articoli più rilevanti quali finalità, attività, ammissione soci, riunioni assemblea, organo di controllo, risorse economiche, volontari, sottolineando le novità rispetto al precedente testo di statuto.

Il presidente mette quindi ai voti per comunicazione espressa per alzata di mano l'argomento posto all'ordine del giorno e quindi constatata, insieme agli scrutatori, che l'assemblea, all'unanimità

HA DELIBERATO

- di approvare il nuovo testo di statuto, composto da 42 articoli, allegato sotto la lettera "B";
- di delegare fin da ora il Consiglio Direttivo, e per esso il suo Presidente, ad apportare allo Statuto come sopra adottato tutte quelle modifiche, aggiunte o sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti per l'iscrizione al Registro Unico Enti Terzo Settore ai sensi dell'articolo 54 del Codice del Terzo Settore, ed in generale a produrre tutti i documenti e informazioni che al medesimo fine si rendessero necessarie;
- di delegare il Consiglio Direttivo, e per esso il Presidente, una volta che nella denominazione sarà stato aggiunto l'acronimo "ETS", a curare la pubblicità del cambio di intestazione nei relativi Pubblici Registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e zero minuti e mi consegna il testo di statuto approvato, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

La comparente presta fin da ora ogni più ampio consenso affinché le partite attive e passive, i beni materiali e immateriali, i diritti su tali beni, i contratti, le utenze e quanto altro di pertinenza dell'associazione vengano volturati, in relazione alla modifica della denominazione, con pieno esonero per l'esecutore di tali annotazioni da ogni responsabilità: a tale riguardo, la medesima, assumendone la responsabilità ed esonerandomi dall'effettuazione delle ispezioni nei pubblici registri, dichiara che la società è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di

intestazione e precisamente:

- beni immobili:

* residenza sanitaria assistenziale (RSA) "Villa Chiocchetti" sita in Pietrasanta, via Sant'Agostino e censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pietrasanta al:

- **foglio 17, particella 466, subalterno 3**, zona censuaria 1, categoria B/2, classe U, consistenza 7068 metri quadrati, rendita catastale euro 10.950,95;

beni mobili registrati in proprietà:

* Pulmino attrezzato per trasporto disabili, marca Fiat Ducato, targa EK291YL;

* Pulmino attrezzato per trasporto disabili, marca Fiat Ducato, targa FF136BK;

* Pulmino attrezzato per trasporto disabili, marca Fiat Doblo', targa FF049BK;

* Autoveicolo, marca Fiat Qubo, targa FM405RS;

* Autoveicolo, marca Fiat Panda, targa DM441LP;

* Autoambulanza, marca Fiat Ducato, targa FZ025CA;

* Autoambulanza, marca Fiat Ducato, targa EV815CY;

* Autoambulanza, marca Fiat Ducato, targa EV816CY;

* Fuoristrada, marca Ford, targa DW674GA;

* Fuoristrada, marca Land Rover, targa ZA480YK;

* Autofunebre, marca Mercedes Vito, targa DT369DA;

* Autofunebre, marca Mercedes Vito, targa EA367ZR;

* Autofunebre, marca Mercedes, targa EL976VA.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'associazione.

Si chiedono le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017 cd. Codice del Terzo Settore (esenzione dell'imposta di registro e da imposta di bollo).

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ho letto questo atto alla comparente, la quale lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e dieci minuti.

Scritto da persona di mia fiducia e da me, occupa quattro pagine di un foglio fin qui.

F.to Renata Pucci

F.to Luisa Trombetta Notaio I.S.

Allegato "A" al repertorio n. 2474
Raccolta N. 2022

FOGLIO PRESENZE
dell'assemblea della associazione
"Croce Verde di Pietrasanta"

- ASSOCIATI:

1. Lorenzo Santini
2. Patrizia Viti
3. Valeria Marioni
4. Gherardi Fonzo
5. Raffaele Campana
6. Sofia Saccavino

Lorenzo Santini
Patrizia Viti
Valeria Marioni
Gherardi Fonzo
Raffaele Campana
Sofia Saccavino

DELEGHE

Angelo Guidi
Paola Lemmi
(PAOLA LEMMI)
MARIA ELENA PINTUS

- CONSIGLIO DIRETTIVO:

* Pucci Ronata (Presidente)

* Attuoni Franco

* Berardi Raffaele

* Catalini Giulio

* Dalle Luche Gabriella

* Mancini Alfredo

* Mattei Simona

* Nicolai Maurizio

- COLLEGIO SINDACALE:

* Stefano Scardigli (Presidente)

* Maurizio Verona

- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

* Riccardo Ratti



Allegato "B" all'atto

rep. n.ro 2774

racc. n.ro 2022

ASSOCIAZIONE DI CARITA' "CROCE VERDE DI PIETRASANTA - ODV"

STATUTO

Indice

Titolo I - Disposizioni Generali

Titolo II - Finalità

Titolo III - Soci

Titolo IV - Organi Sociali

Capo I L'Assemblea dei Soci

Capo II Il Consiglio Direttivo

Capo III Organo di controllo

Capo IV Il Collegio dei Probiviri

Titolo V Risorse Economiche

Titolo VI Scritture contabili, Bilancio e Libri Sociali

Titolo VII Convenzioni

Titolo VIII Regolamenti e Codice Etico

Titolo IX Volontari, lavoratori dipendenti e autonomi

Titolo X Responsabilità

Titolo XI Rapporti con altri enti e soggetti

Titolo XII Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita a Pietrasanta una Associazione di Carità denominata "Croce Verde di Pietrasanta – ODV, in seguito denominata "Associazione" fondata il 21 Luglio 1865, che acquista personalità giuridica il 2 Gennaio 1898. Viene trasformata in IPAB con regio decreto 5 Luglio 1928 e, in base al D.Lgs. n. 460 del 4

Dicembre 1997, acquisisce la qualifica di personalità giuridica privata con delibera assembleare n.3 del 15 novembre 1998, accertata con delibera del Consiglio Regionale n.39 del 09/02/1999.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Il Presidente "*pro tempore*" del Consiglio Direttivo è delegato, sin da ora, a depositare lo statuto nel testo comprendente la denominazione adottata comprensiva dell'acronimo "ETS", ai sensi dell'art. 12 del Codice del Terzo Settore, a seguito della iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

La sede si trova a Pietrasanta, in Via Capriglia, 5.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Articolo 2 - Bandiera

La bandiera dell'Associazione è di colore azzurro, ha la lunghezza di m.1,60 e la larghezza di m.1,10, da uno dei lati porta scritto: Croce Verde Pubblica Assistenza – Pietrasanta.

All'asta della bandiera saranno appese 2 (due) sciarpe tricolori terminate da una frangia d'oro.

La bandiera è custodita dal Presidente presso la sede sociale.

Articolo 3 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria, da eventuali regolamenti deliberati dagli Organi Statutari, dai principi generali dell'ordinamento giuridico; agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme ivi richiamate e delle altre leggi statali e regionali.

Articolo 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e delle attività dell'Associazione.

Articolo 5 - Modifica dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto avvengono con deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria e con la maggioranza stabilita al successivo art. 19.

Articolo 6 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II - FINALITA'

Articolo 7 - Finalità dell'attività sociale

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalente di attività di interesse generale in favore di terzi, di cui al successivo art. 8, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'Associazione non ha fini di lucro, in quanto non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili devono essere impiegati per il compimento delle proprie attività statutarie.

L'Associazione si ispira ai principi e ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana. Essa è civile, apartitica e laica. Partecipa ufficialmente a manifestazioni strettamente attinenti al suo carattere e al suo scopo.

Le cariche sociali e le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

L'Associazione, nel perseguire le proprie finalità, osserva il più assoluto altruismo verso chiunque senza riguardo al sesso, nazionalità, razza, condizione sociale, fede politica o religione.

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a. porgere pronto ed efficace soccorso nei casi di calamità ed infortuni sia pubblici sia privati;
- b. estendere la propria azione a tutte le forme di beneficenza e assistenza;
- c. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale e favorire l'integrazione sociale e delle diverse culture;
- d. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- e. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei soci;
- f. collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap sulla disabilità e su tutte le forme di dipendenza nonché ad altre iniziative e sperimentazioni innovative;
- g. collaborare con Enti e Istituzioni pubbliche e private e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Articolo 8 - Attività

Le principali attività di interesse generale dell'Associazione rientrano tra quelle elencate nell'art.5 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sono le seguenti:

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
3. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
4. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
5. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

7. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
8. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
9. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare l'Associazione intende svolgere:

- a. soccorso, assistenza e trasporto di infermi e feriti mediante idonei mezzi di trasporto con personale adeguatamente formato;
- b. iniziative di solidarietà in situazioni di emarginazione, sofferenza e disagio fisico e morale, sia con l'assistenza domiciliare che ospedaliera;
- c. attività di prevenzione della salute, di informazione e di educazione sanitaria;
- d. organizzazione di servizi sociali, assistenziali, domiciliari per il sostegno e l'assistenza continuativa a favore della comunità territoriale, con particolare riguardo alle persone che si trovano in situazioni di bisogno materiale o psicologico;
- e. promozione e organizzazione della raccolta del sangue, della donazione di organi e di tutte le altre iniziative per promuovere e tutelare il benessere fisico, mentale e sociale, anche attraverso strutture e organizzazioni autorizzate;
- f. promozione e organizzazione di iniziative nel campo della Protezione Civile, di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- g. formazione del volontariato, in particolare azioni di formazione ed informazione socio-sanitaria, sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti, direttamente o in collaborazione con ANPAS e con altre organizzazioni pubbliche o private;
- h. promozione e organizzazione di attività sociali, culturali, educative, sportive e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita della comunità territoriale nonché di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i. interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito internazionale e di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l. incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- m. servizi e interventi di carattere sanitario e socio-sanitario, in particolare di infermeria, di guardia medica ed ambulatoriale, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private;
- n. gestione di strutture sociali, socio-sanitarie e assistenziali nonché presidi residenziali per l'ospitalità di persone, prevalentemente non autosufficienti, anche in forma temporanea;
- o. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti; erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate e di attività definite di interesse generale dalla legge;
- p. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione svolge altresì, a norma dell'Art.6 del D.lgs 3/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, di cui ai punti precedenti, in osservanza dei criteri e dei limiti di legge: cerimonie e servizi di onoranze funebri, pratiche funerarie della cremazione dei cadaveri, servizi cimiteriali e quanto altro previsto dalle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui al comma che precede, nella Relazione al Bilancio o nella Relazione di Missione.

L'Associazione svolge anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III – SOCI

Articolo 9 - Ammissioni

Possono aderire, in modo permanente e non temporaneo all' Associazione tutte le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È annuale, non frazionabile né ripetibile.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 10 - I Soci

I Soci possono essere:

Ordinari: tutti coloro che aderiscono all'Associazione e versano la quota associativa

Volontari: quelli che aderiscono all'Associazione, si impegnano personalmente e direttamente, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro alla realizzazione di progetti e all'esecuzione dei servizi e delle iniziative dell'Associazione. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota associativa

Onorari: coloro che conseguono particolari meriti nei confronti dell'Associazione anche attraverso donazioni in favore dell'Associazione stessa. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea

Il Regolamento Generale precisa norme e modalità per l'ammissione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione del candidato, senza obbligo di motivazione se positiva, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. L'eventuale rifiuto motivato può essere impugnato con ricorso da presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione all'Assemblea dei Soci, la quale delibera in occasione della prima riunione utile.

L'ammissione a Socio, che decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, comporta, per i soci volontari, il dovere di svolgere l'attività di volontario per la realizzazione delle finalità dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito; per i soci ordinari, l'obbligo di versare la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci ammessi viene consegnata la tessera associativa.

Può essere ammesso in qualità di Socio, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, anche chi non ha raggiunto i 18 anni. Tali Soci acquisiscono tutti i diritti previsti dal presente Statuto col raggiungimento della maggiore età.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità ed occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto i Soci possono svolgere l'attività di Volontariato solo a condizione che il loro nominativo sia inserito nel Registro dei Volontari.

Articolo 11 - Diritti dei Soci

I diritti dei Soci sono:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti da esso derivati, nel rispetto delle norme del Codice Etico di ANPAS al quale l'Associazione ha aderito facendolo proprio;
- b. formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini e a gli obiettivi previsti dallo Statuto;
- c. richiedere informazioni sull'attività dell'Associazione ed esaminarne i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento, il tutto nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta e motivata da presentare al Presidente;
- d. partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto se maggiorenni e purché siano in pari con il versamento delle quote associative al momento della riunione;
- e. votare, se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- f. delegare un altro Socio a votare, ad esclusione della elezione degli Organi dell'Associazione e delle materie riservate dal presente Statuto all'Assemblea Straordinaria. Quando ammessa, è consentita una sola delega;
- g. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei tempi previsto dal presente Statuto;
- h. essere eletti a condizione che siano maggiorenni, siano in pari con il versamento delle quote associative, non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge.

Inoltre non possono essere eletti alle cariche sociali o all'incarico di membro della Commissione Elettorale i Soci che:

- esercitano le stesse attività svolte dall'Associazione o che rivestono cariche sociali in associazioni o enti che svolgono tali attività;
- intrattengono rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma con l'Associazione;
- hanno rapporti di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art.12 - Doveri dei Soci

I doveri dei Soci sono:

- a. rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti attuativi, il Codice Etico ANPAS ed i deliberati degli Organi Statutari;
- b. non compiere atti che danneggino l'immagine e gli interessi dell'Associazione;

- c. tenere all'interno e all'esterno dell'Associazione un comportamento corretto e animato da spirito di solidarietà;
- d. partecipare alla vita associativa e svolgere la propria attività verso gli altri, in modo spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto;
- e. promuovere le finalità dell'Associazione ed essere in regola con le quote associative.

Art.13 - Decadenza dei Soci

La qualità di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) morosità per anni 3 (tre) consecutivi;
- d) espulsione, dovuta a:
 - grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Statutari;
 - danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
 - ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Art.14- Provvedimenti

Il Socio sottoposto al provvedimento disciplinare di espulsione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

L'accertamento del motivo dell'espulsione spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento specifico.

Contro il provvedimento di espulsione, il Socio può ricorrere per iscritto all'Assemblea dei Soci entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art.15 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Le riunioni degli Organi Sociali possono avvenire anche in videoconferenza simultanea, purché siano adottati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente indicati nell'avviso di convocazione e nella delibera

Capo I L'Assemblea dei Soci

Art.16 - Composizione, tipi e compiti

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione; è composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea dei Soci elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta e di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sono competenze dell'Assemblea dei Soci:

- a) nominare la Commissione Elettorale la cui composizione e i cui compiti sono disciplinati dal Regolamento Generale;
- b) eleggere i componenti degli Organi Statutari, avvalendosi del concorso della Commissione Elettorale;
- c) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- d) deliberare il Bilancio Preventivo, quello Consuntivo e le relative Relazioni;
- e) deliberare e pubblicare il Bilancio Sociale;
- f) revocare per gravi motivi i componenti degli Organi Statutari;
- g) deliberare le modifiche dello Statuto;
- h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- i) decidere in via definitiva sulle proposte di ricorso avanzate da chi abbia interesse in merito a decisioni del Consiglio Direttivo;
- l) deliberare sul ricorso del socio sottoposto da provvedimenti disciplinare di espulsione dal Consiglio Direttivo;
- m) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- n) determinare i contributi straordinari da chiedere ai Soci;
- o) approvare il Regolamento Generale dell'Associazione, il codice etico e le loro modifiche, e l'eventuale regolamento assembleare, curandone la rispondenza allo Statuto dell'Associazione;
- p) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili, la costituzione di garanzia reali e la contrazione di mutui;
- q) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- r) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri Organi Statutari e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- s) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- t) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per Legge o per Statuto.

Sui seguenti punti la competenza di deliberare spetta all'Assemblea straordinaria:

- a. modifica dello Statuto;
- b. variazione della sede legale;
- c. trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d. scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
- e. argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.
- f. acquisto e alienazione di beni immobili, costituzione di garanzie reali.

Art.17 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell'Assemblea, che è indetta dal Presidente con avviso murale e lettera, per posta ordinaria o, in alternativa, per posta elettronica (e-mail), da inviare ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea può essere anche convocata a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono essere aperte al pubblico qualora nell'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di ordine generale. E' comunque facoltà del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.18 - Validità delle Assemblee

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, fatto salvo i casi di delibera sullo scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo Patrimonio, per i quali occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione e per le modifiche statutarie per cui è necessaria in seconda convocazione la presenza di almeno 1/12 degli associati.

L'assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.19 - Votazioni

Il Presidente nomina un Segretario e 2 (due) scrutatori per la verifica dei voti validi.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria, validamente costituita, delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, fatti salvi i casi di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo Patrimonio, per i quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

La votazione è espressa in forma palese tranne per questioni concernenti le persone, nel qual caso si procede a voto segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto al voto.

La votazione per l'elezione degli Organi Statutari è fatta a voto segreto e senza deleghe, secondo il procedimento disciplinato dal Regolamento Generale; per le materie di competenza dell'Assemblea Straordinaria non è ammesso il voto per delega.

Art. 20 - Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultarlo e di chiederne copia.

Si garantiscono idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e del bilancio.

Capo II Consiglio Direttivo

Art. 21 - Composizione

L'Associazione è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 9 (nove) membri eletti dai Soci nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi della collaborazione di Soci i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Possono essere eletti consiglieri tutti i Soci che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri sono a tutti gli effetti dei Volontari e per loro valgono i relativi diritti e doveri.

Art. 22 - Durata e Funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, almeno una volta al mese in via ordinaria.

Deve essere inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta da 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, e deve essere esposta nei locali della sede sociale e comunicato ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo motivi d'urgenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e con voto palese.

La votazione è segreta quando si delibera su questioni concernenti persone.

In caso di parità di voti, viene approvata la deliberazione che ha avuto il voto favorevole del Presidente.

Per le riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario da trascrivere, sottoscritto dal Presidente, nell'apposito "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo".

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci, alla quale risponde e dalla quale può essere revocato per gravi motivi. Ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a. appena nominato, eleggere al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e, su proposta del Presidente, assegnare ai consiglieri incarichi e deleghe secondo quanto stabilito nel Regolamento; i consiglieri delegati esercitano i poteri loro conferiti e ne rispondono al Presidente e al Consiglio Direttivo;
- b. redigere il Regolamento Generale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- c. deliberare i Regolamenti che disciplinano l'organizzazione e le attività dell'Associazione;
- d. promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di Soci;
- e. predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- f. fornire ai Soci la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- g. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- h. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il Bilancio Consuntivo e Preventivo nonché il Bilancio Sociale dell'Associazione e le relative relazioni come previsto dalle leggi e dal presente Statuto, da mettere a disposizione dei Soci almeno 8 (otto) giorni prima di sottoporlo all'Assemblea annuale;

- i. deliberare l'ammissione dei Soci e la loro esclusione;
- j. deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente, all'instaurazione dei rapporti di collaborazione esterna, alla stipula di convenzioni, contratti e appalti per il perseguimento delle finalità associative;
- k. adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e dei dipendenti;
- l. deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- m. deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
- n. stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
- o. autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
- p. deliberare la costituzione di altri Enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento delle finalità associative, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
- q. deliberare l'adesione ad Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di A.N.P.A.S.;
- r. deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie;
- s. nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S. e in altri Enti eventualmente partecipati;
- t. adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto previsto dal presente Statuto e salvo quanto la legge riserva all'Assemblea dei Soci o ad altri Organi Statutari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - Decadenza dei consiglieri e del Consiglio Direttivo

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per 3 (tre) volte consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti.

Qualora non sia possibile attingere all'elenco dei non eletti, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per eleggere i componenti mancanti.

Il Consiglio Direttivo decade quando vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.

Nell'ipotesi di decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo essa si verifichi, decadono anche gli altri Organi Statutari ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea, da tenersi entro 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione dei nuovi Organi Statutari.

I Consiglieri decaduti rimangono in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi eletti.

Art. 24 - Presidente

Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta e con voto palese, dal Consiglio Direttivo nella prima seduta convocata dal Presidente della Commissione Elettorale e presieduta dal componente più anziano d'età, entro 30 (trenta) giorni dall'insediamento.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto. In ogni caso, il Presidente decade con la scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- a. rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi anche in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione;
- b. indice e presiede l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori di entrambi;
- c. sottoscrive il verbale dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- d. cura che i verbali siano custoditi presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i Soci;
- e. attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie tutti i conseguenti atti;
- f. è responsabile del controllo specifico dell'andamento economico-finanziario dell'Associazione e fa quant'altro gli viene attribuito dal Consiglio Direttivo in ordine ai programmi di attività economica e alla valutazione corrente della situazione e delle prospettive finanziarie;
- g. in caso di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni informandone il Consiglio Direttivo alla prima riunione;
- h. in caso di dimissioni o decadenza, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ricostituito in tutti i suoi componenti entro sessanta giorni. Nella vacanza della carica le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente;
- i. in caso di assenza o di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente; la firma di quest'ultimo prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione il Presidente può affidare alcune competenze al Vice Presidente mediante delega scritta.

Capo III – Organo di controllo

Art. 25 - Organo di controllo

1. I componenti dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei Soci con apposita votazione: sono in numeri di 3 (tre) effettivi più 2 (due) supplenti, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi comunque decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti secondo i criteri indicati dal comma 2, art. 2397 del codice civile ed almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. Agli stessi si applica l'art. 2399 del codice civile.
3. Nella prima riunione dopo la nomina, i componenti eletti eleggono al proprio interno un Presidente.
4. L'Organo di Controllo redige il verbale delle proprie riunioni, da trascrivere in apposito libro.
5. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

6. Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Organo di Controllo, salvo disposizioni di legge.

Art. 26 - Funzioni di controllo e di revisione legale

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. Esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle normative vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

3. I componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art 31 D.lgs 117/2017, la revisione legale dei conti sarà attribuita ai componenti dell'Organo di Controllo iscritti nei registri dei revisori legali. In mancanza di soggetti con tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Capo IV - Il Collegio dei Probiviri

Art. 27 - Composizione e Funzioni

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci con apposita votazione, è costituito da 3 (tre) membri e dura in carica 4 (quattro) anni. Essi comunque decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente.

Sono sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri tutte le controversie tra Soci e fra questi e l'Associazione o i suoi Organi, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei soci in ordine ai ricorsi di espulsione dei medesimi; in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, il Collegio dei Probiviri giudica senza formalità di procedura, ma con il rispetto del contraddittorio.

Il Collegio dei Probiviri redige il verbale delle proprie riunioni da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza e sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni da chi vi abbia interesse si farà luogo a un giudizio arbitrale, in cui ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e gli arbitri designati nomineranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Probiviri.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE

Art. 28 - Composizione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi dei soci, costituiti dalla quota annuale di iscrizione;
- b. contributi dei privati;

- c. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rendite finanziarie e patrimoniali;
- g. entrate e rimborsi derivati da convenzioni;
- h. entrate derivanti da somministrazione di alimenti e bevande nelle ipotesi previste dall'art. 84 D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- i. oblazioni e beneficenze;
- j. entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelli di interesse generale, di cui all'Art. 6 D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- k. raccolta fondi;
- l. vendite di beni prodotti dagli assistiti e dai Volontari curate direttamente dall'Associazione;
- m. ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie nonché consentita dalla legge.

Art. 29 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- a. beni immobili, beni mobili registrati e non;
- b. erogazioni liberali in denaro, legati e donazioni, purché siano accettate dal Consiglio Direttivo che ne delibera l'utilizzazione in armonia con le finalità statutarie, tenuto conto della volontà dei donatori.

I beni mobili, immobili e mobili registrati devono essere riportati nell'inventario dell'Associazione, che è depositato presso la sede sociale e che può essere consultato dai Soci.

Il patrimonio sociale è patrimonio esclusivo dell'Associazione.

Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti nel Comune ove ha sede l'Associazione, ovvero affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare nel Comune ove ha sede l'Associazione e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'Organo Associativo competente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art. 31 - Divieto di distribuzione

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguite durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, dei Soci, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli Organi Statutari, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art.8 secondo comma del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

TITOLO VI – SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 32 - Scritture contabili e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale e del Rendiconto Finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo Rendiconto Finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì il Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello Consuntivo di cui sopra.

Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita da disposizioni ministeriali o di legge.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei Soci, 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e ad ogni altra relazione prevista per legge.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida definite da disposizioni ministeriali o di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 – Libri Sociali

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

a) il Registro dei Volontari;

- b) il Libro dei Soci;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e dei Probiviri.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli altri libri sono tenuti a cura dell'Organo Associativo cui si riferiscono.

TITOLO VII – CONVENZIONI

Art. 34 – Deliberazioni delle Convenzioni

Le convenzioni fra Associazione ed altri Enti, pubblici e privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne decide le modalità di attuazione e ne controlla lo svolgimento e l'applicazione.

L'originale di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

TITOLO VIII - REGOLAMENTI E CODICE ETICO

Art. 35 – Regolamenti

Nel Regolamento Generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti sull'organizzazione e le attività dell'Associazione.

Art. 36 – Codice Etico

L'Associazione aderisce al Codice Etico di ANPAS.

TITOLO IX - VOLONTARI, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Art. 37 - Volontari

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai Volontari possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura previste dalla normativa vigente, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

TITOLO X - RESPONSABILITA'

Art. 38 - Assicurazioni dei soci volontari

L'Associazione assicura i propri Soci Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 39 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali da imputarsi all'Associazione stessa e a chi la rappresenta.

TITOLO XI - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 40- Rapporti con Enti e Soggetti pubblici e privati

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti privati ed enti pubblici per la realizzazione delle proprie finalità.

Art. 41- Rapporti con l'A.N.P.A.S.

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in quanto compatibili ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle norme legislative e ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni fiscali vigenti.

F.to Renata Pucci

F.to Luisa Trombetta Notaio I.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs n.235 del 30 dicembre 2010.

Pietrasanta, 27 ottobre 2020